



TRIBUNALE DI TORINO
VII sezione civile

Il Giudice, dott. Monica Mastrandrea (designata per la trattazione e decisione ai sensi dell'art. 17, comma 4, d.l. 100/2026) del procedimento iscritto al r.g. n. 18359/2026

- visto il ricorso;
- visto l'art. 35 ter d.lgs. 25/2008;
- ritenuto che il ricorso, con contestuale istanza di autorizzazione a rimanere, sia stato tempestivamente depositato entro il termine di cinque giorni dalla notificazione del provvedimento di rigetto (notifica 24.9.2026 e ricorso 25.9.2026);
- preso atto che il ricorso è stato notificato, a cura della cancelleria, ai soggetti e con le modalità di cui al comma 3 (Ministero presso la Commissione territoriale e pubblico ministero);
- osservato che il Ministero dell'interno ha depositato note difensive entro cinque giorni dalla notificazione;
- rilevato che la PA ha applicato alla decisione la normativa di cui al Regolamento UE 2024/1348 ed al d.l.100/2026, avendo il ricorrente formalizzato la domanda di protezione internazionale in data successiva al 12.6.2026;
- rilevato, in particolare, che l'autorità accertante ha applicato la **procedura di frontiera**, come da determina amministrativa del 22.9.2026, sul presupposto per cui:
 - ricorrevano le condizioni di cui all'art. 43, par. 1 lett. c), del Regolamento (UE) 2024/1348, avendo la domanda preso avvio dallo sbarco nel territorio di uno Stato membro a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso;
 - ricorrevano le condizioni per l'applicazione della procedura accelerata ai sensi dell'art. 42 par. 1 lett. j) del nuovo Regolamento Procedura, provenendo il ricorrente dal Bangladesh, vale a dire da un Paese con tasso di riconoscimento della protezione internazionale nell'UE inferiore al 20%;
- rilevato che la difesa del ricorrente ha tempestivamente richiesto, ai sensi dell'art. 35-ter, comma 2, d.lgs. 25/2008 e dell'art. 68, par. 3-5 Reg. (UE) 2024/1348, l'autorizzazione a rimanere nel territorio nazionale nelle more del giudizio;
- ritenuto: che sussistano gravi e circostanziate ragioni che giustificano l'accoglimento dell'istanza di autorizzazione a permanere nelle more del giudizio sul territorio nazionale, alla luce delle allegazioni e documenti difensivi, con particolare riguardo a quanto riferito alla Commissione circa gli accadimenti che avrebbero determinato il richiedente a lasciare il paese, osservando ancora che appare necessario approfondire il dato relativo alla possibile appartenenza del richiedente ad una categoria di soggetti *“le cui esigenze di protezione impediscono di considerare rappresentativa una percentuale di riconoscimento pari o inferiore al 20 %, tenendo conto, tra l'altro, delle differenze significative tra decisioni di primo grado e decisioni definitive”* (ex art. 42, comma 1, lettera j) Regolamento 1348/2024);
- ritenuto, pertanto, in applicazione dell'art. 68 par. 4 del Regolamento (UE) 2024/1348, che il ricorrente deve essere autorizzato a rimanere, nelle more della decisione sul ricorso, nei luoghi individuati ai sensi dell'art. 54, par. 3, del Regolamento (UE) 2024/1348;
- dato atto che, ai sensi dell'art. 35-ter, comma 5, d.lgs. n. 25/2008, alla scadenza del termine di dodici settimane decorrente dalla data di registrazione della domanda, avvenuta il 29.8.2026, il ricorrente sarà autorizzato a entrare nel territorio nazionale, salvo che entro tale termine sia adottata la decisione prevista dal comma 6;

- visto l'art. 35-ter co. 6 d.lgs. 25/2008, e ritenuto necessario, ai fini dell'esame completo ed *ex nunc* degli elementi di fatto e di diritto, fissare udienza per la comparizione delle parti;

PQM

AUTORIZZA il ricorrente a rimanere, ai sensi dell'art. 35-ter, commi 4 e 5, d.lgs. n. 25/2008, nei luoghi individuati ai sensi dell'art. 54, par. 3, del Regolamento (UE) 2024/1348, nelle more della decisione sul ricorso;

FISSA udienza davanti a sé al **10.11.2026 ore 10:30** aula 26 ingresso 8 Tribunale di Torino.

MANDA alla Cancelleria di comunicare immediatamente il presente decreto alle parti e al pubblico ministero;

ASSEGNA alle parti termine sino a cinque giorni prima dell'udienza per il deposito di eventuali brevi note e documenti integrativi;

DISPONE la trasmissione degli atti al pubblico ministero per le proprie conclusioni;

DISPONE che la Cancelleria comunichi il presente decreto anche alla Prefettura di Asti e all'ente gestore, ai fini dell'organizzazione della comparizione.

DISPONE l'archiviazione del procedimento sulla domanda di sospensione dell'efficacia esecutivo r.g. n. 18359-1/2026.

Si comunichi.

Torino, 13.10.2026

Il Giudice
Monica Mastrandrea